



REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 585 del Registro del 22 OTTOBRE 2026

OGGETTO: Art.9 D.Lgs. 30/04/1992, n. 285. Autorizzazione all'Associazione Sportiva Dilettantistica "LA FABRICA DI CORSA" per lo svolgimento della competizione podistica denominata "PUGLIA BY UTMB-MLT 85", programmata per il giorno 24 Ottobre 2026.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e, in particolare l'articolo 9, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e, successivamente, dall'art. 1 della Legge 9 Aprile 2025 n. 58, nonché gli articoli 11 e 12;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta regionale della Puglia (DPGR) n. 43 del 02/02/2026, avente ad oggetto: " Delega di firma al Vicepresidente della Giunta regionale, relativa ai provvedimenti di autorizzazione delle competizioni sportive su strada";

VISTA la legge 1° agosto 2002, n. 168 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale;

VISTA l'istanza acquisita agli atti con protocollo n. 0592183 del 07/10/2026, con la quale il presidente dell'Associazione sportiva dilettantistica "LA FABRICA DI CORSA", con sede legale in Bari alla via Calefati n. 133, ha richiesto l'autorizzazione per lo svolgimento di una gara podistica denominata "PUGLIA BY UTMB-MLT 85", che si svolgerà il giorno 24 Ottobre 2026, e interesserà per la maggior parte del percorso sentieri e strade bianche, con partenza dal comune di Laterza e arrivo al comune di Castellaneta Marina, con la partecipazione di circa 500 atleti di categoria amatoriale uomini e donne;

PRESO ATTO che la suddetta gara, interesserà il territorio e le strade dei Comuni di Laterza (TA), di Palagianello (TA) e di Castellaneta (TA), le strade provinciali SP 15, SP 16 e SP 12 di pertinenza della Provincia di Taranto, nonché la strada sterrata di proprietà dell'Acquedotto Pigliese (AQP) e i sentieri ricadenti nei siti Rete Natura 2000 (Pinete dell'arco Ionico e Area delle Gravine) e nelle aree naturali protette (Terra delle Gravine e Riserva Statale di Stornara);



REGIONE PUGLIA

ATTESO CHE con nota protocollo n. 0595010 del 08/10/2026 del competente ufficio della direzione amministrativa del Gabinetto è stato richiesto all'associazione organizzatrice della competizione di comunicare tempestivamente eventuali provvedimenti ostativi all'espletamento della gara o contenenti particolari prescrizioni, adottati dagli enti proprietari delle strade interessate dai percorsi di gara;

ATTESO, altresì, che al momento dell'adozione della presente autorizzazione non è pervenuto a questo ufficio alcun provvedimento ostativo all'espletamento della gara o contenente particolari prescrizioni, da parte dei comuni di Laterza, di Palagianello e di Castellaneta e della Provincia di Taranto, per le strade di rispettiva competenza;

VISTO il nulla osta per l'utilizzo della pista di servizio del vettore Sinni, rilasciato dall'Acquedotto Pugliese S.p.A., acquisito agli atti con protocollo n. 0613147 del 15/10/2026;

VISTO l'atto della Provincia di Taranto, quale ente di gestione Provvisoria del Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine", acquisito agli atti con Protocollo n. 0613147 del 15/10/2026, con cui sono stati espressi il nulla osta ex art. 11 L.R. 18/2025, per le attività rientranti nel perimetro del PNR "Terra delle Gravine" nei comuni di Laterza, Ginosa, Palagianello, Castellaneta e Mottola e il contestuale parere favorevole endoprocedimentale per la Valutazione di Incidenza (VINCA) ex DGR 1515/2021, in relazione alle competizioni comprese nel progetto Puglia by UTMB, subordinatamente al rispetto delle condizioni e prescrizioni ivi indicate ;

VISTO il nulla osta per l'accesso e il passaggio all'interno della Riserva Statale "Stornara" concesso ai sensi dell'art.13 della Legge n. 394/91 dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - Reparto Biodiversità di Martina Franca, acquisito gli atti con protocollo n.0621649 del 20/10/2026;

VISTO l'atto dirigenziale n. 352 del 19/10/2026 del registro della UOR 089, adottato dal responsabile del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia, acquisito agli atti con Protocollo n. 0619999 del 20/10/2026, con cui è stato stabilito, ai sensi dell' art. 5 del DPR n. 357/97, di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata, per l'attività denominata "Manifestazione sportiva di corsa trail "Puglia – Terra delle Gravine" by UTMB" nei comuni di Matera, Montescaglioso, Mottola, Castellaneta, Ginosa, Laterza e Palagianello", proposta dalla Società UTMB nell'ambito dell'accordo per la Coesione/POC Puglia 2021-2027, alle condizioni ivi previste e fatte salve le prescrizioni impartite dalla Provincia di Taranto con nota prot. n.0042788 del 15/10/2026 e dal Raggruppamento Carabinieri di Martina Franca con nota prot. n. 87/60-2 del 16/10/2026;

VISTA la dichiarazione, contestuale all'istanza di autorizzazione, sottoscritta dal presidente dell'associazione organizzatrice della manifestazione, con la quale si attesta che la competizione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi ai sensi della normativa vigente e per eventuali danni comunque causati alle strade ed alle relative attrezzature (art. 9, comma 6, del C.d.S) con la polizza assicurativa RCT n. 90304;



REGIONE PUGLIA

VISTO il certificato di assicurazione rilasciato da Poste Assicura S.p.A. con cui si attesta la stipula della Polizza RCT Responsabilità civile verso terzi n. 90304 e della Polizza Infortuni n. 90303, entrambe intestate al CSI - Centro Sportivo Italiano-, emesse da Poste Assicura SPA, con decorrenza dalle ore 24.00 del 30/12/2025 e scadenza alle ore 24 del 30/12/2026, per la copertura assicurativa degli organi periferici, delle associazioni e società sportive, di circoli, parrocchie, oratori aderenti al CSI, per l'attività svolta compresa l'organizzazione di manifestazioni e gare, acquisito agli atti con protocollo n. 0613147 del 15/10/2026;

VISTO l'attestato di affiliazione dell'A.S.D. "LA FABRICA DI CORSA" al Centro Sportivo Italiano (CSI), con codice n.05200315 per la stagione sportiva 2025/2026, presso il Comitato di Arezzo, allegato all'istanza di autorizzazione;

VISTO il certificato di omologazione con cui il presidente territoriale del Centro Sportivo Italiano (CSI) autorizza la propria società "LA FABRICA DI CORSA" ad effettuare la corsa podistica competitiva e non competitiva e la passeggiata ludico motoria non competitiva denominata "PUGLIA TERRA DELLE GRAVINE BY UTMB", comprese nell'intera manifestazione sportiva, acquisito agli atti con protocollo n. 0613147 del 15/10/2026;

VISTI l'elenco analitico del percorso di gara e la planimetria del percorso di gara, entrambi allegati all'istanza di autorizzazione;

VISTI la Check List Safety e il Piano Sanitario, acquisito agli atti con protocollo n. 0613147 del 15/10/2026;

VISTA la comunicazione liberatoria, a firma del presidente dell'associazione organizzatrice, contestuale all'istanza di autorizzazione acquisita agli atti, in cui si attesta di aver verificato che il percorso di gara è idoneo a garantire lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle norme di sicurezza per il tipo di manifestazione e che non sussistono motivi ostativi alla percorribilità delle strade;

VISTO l'atto con cui la Prefettura di Taranto, nella persona del Viceprefetto Vicario, ha dichiarato che non sarà emesso il provvedimento di sospensione della circolazione di cui all'art. 9 comma 7 bis del C.d.S., non rientrando la manifestazione in oggetto nell'ambito di applicazione della predetta disposizione, acquisito agli atti con *protocollo n. 0619926/2026 del 20/10/2026;*

VISTE le risultanze dell'istruttoria espletata dal competente servizio della Direzione amministrativa del Gabinetto;

RITENUTA l'opportunità di consentire lo svolgimento della suddetta gara, non sussistendo motivi ostativi, subordinatamente alla osservanza delle sotto indicate prescrizioni;

AUTORIZZA

l'Associazione Sportiva Dilettantistica "LA FABRICA DI CORSA", con sede legale in Bari alla via Calefati n. 133, allo svolgimento della gara podistica denominata "PUGLIA BY UTMB-MLT 85", che si svolgerà il giorno 24 Ottobre 2026, in conformità a quanto di seguito specificato.



REGIONE PUGLIA

L'autorizzazione è concessa a condizione che siano osservate scrupolosamente tutte le condizioni e prescrizioni dettate con gli atti citati in premessa, che qui si intendono richiamati, nonché le seguenti ulteriori prescrizioni:

- rispettare gli obblighi previsti dall'art. 360 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada" segnalando l'inizio e la fine del gruppo dei partecipanti impegnati nella competizione con i prescritti cartelli mobili riportanti le iscrizioni "INIZIO GARA" e "FINE GARA";
- garantire la scorta da parte delle forze di polizia per la sicurezza della circolazione o, in assenza della scorta di polizia, garantire attività di scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione, a cura degli organizzatori e con l'osservanza di tutte le condizioni, le forme, le modalità e gli obblighi previsti dalla disciplina vigente in materia, ai sensi dell'art.9 comma 6-quater del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada);
- rispettare scrupolosamente tutte le norme del Codice della strada e garantirne il rispetto da parte di tutti i partecipanti alla gara;
- assicurare per l'intera durata della manifestazione la presenza al seguito della corsa di almeno tre ambulanze o veicoli sanitari equiparati ed attrezzati per il primo soccorso e il trasporto degli infortunati, di cui almeno una ambulanza attrezzata per la rianimazione, verificando che almeno un veicolo di soccorso segua sempre la corsa e un altro mezzo stazioni in prossimità dell'arrivo pronto ad intervenire e che a bordo di almeno due dei mezzi di soccorso o su due veicoli appositamente dedicati si trovi costantemente almeno un medico;
- effettuare una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso, al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione, secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;
- assicurare, con proprio personale munito di bracciale o di altro indumento con segni di riconoscimento facilmente riconoscibili, per tutto il tempo in cui sia disposta la sospensione o la limitazione della circolazione, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico, alle intersezioni stradali e agli sbocchi dei passi carrabili, allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti;
- dare la massima pubblicità alla manifestazione, al fine di comunicare all'utenza il suo svolgimento, attraverso i mezzi d'informazione.

Gli organizzatori della gara podistica, inoltre, devono rispettare i seguenti obblighi:

- accertare, durante tutta la durata della gara, l'assenza di ostacoli fissi o mobili sulla carreggiata delle strade interessate dalla manifestazione, nonché la sicura percorribilità dei piani viabili adottando tutte le cautele opportune, ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata della competizione;
- far rispettare rigorosamente il percorso indicato nell'istanza di autorizzazione;
- limitatamente ai tratti del percorso che interessano centri urbani con alta densità di traffico, dare preavviso di almeno 24 ore alle aziende che svolgono servizi pubblici urbani di linea, se la manifestazione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le relative linee;
- mettere in atto, con personale e mezzi propri, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di pre-



REGIONE PUGLIA

- segnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia della strada percorsa dagli atleti partecipanti alla gara;
- porre in essere idonee misure di sicurezza passiva, affinché il pubblico non soste in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla gara;
 - installare transenne di protezione per il pubblico nei tratti di strada antecedenti e successivi alla zona di partenza e a quella di traguardo, per una lunghezza proporzionata al numero dei partecipanti alla gara o, in alternativa, disporre altre misure di protezione e di sicurezza ritenute idonee;
 - al termine della manifestazione, provvedere alla immediata rimozione di tutti i presidi, i cartelli e/o i nastri affissi lungo il percorso di gara;
 - per quanto non espressamente previsto nel presente atto, attenersi alle norme tecnico-sportive e alle disposizioni previste in materia di gare podistiche;

Inoltre, è fatto obbligo agli organizzatori di adottare opportune misure di sicurezza, adeguati servizi sanitari e antincendio, nonché misure di vigilanza lungo il percorso della gara, assicurandosi che non siano arrecati danni alle strade, ai relativi manufatti ed all'ambiente naturale circostante e, in ogni caso, che al termine della gara l'intero percorso sia ripulito da cartelli, nastri segnaletici e da eventuali rifiuti e che sia ripristinato puntualmente lo stato dei luoghi lungo tutto il percorso.

Si precisa che la validità della presente autorizzazione, è subordinata all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione, richiesto dall'organizzatore per la sola partenza dal centro abitato del comune di Laterza, da adottare da parte dell'Ente competente, ai sensi dell'art. 9 comma 7-bis del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285.

I Sindaci dei comuni di Laterza, di Castellana Grotte e di Palagianello, e gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento e di adottare tutte le misure idonee per il regolare svolgimento della manifestazione.

È fatto obbligo alle forze di polizia di sospendere in qualsiasi momento la manifestazione suddetta per esigenze di ordine pubblico, nell'esclusivo interesse di tutela della pubblica incolumità.

L'associazione organizzatrice della gara è l'unica responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni a persone o a cose o animali che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione per mancanza, insufficienza od inadeguatezza della vigilanza e sorveglianza, per violazioni di leggi e regolamenti o per inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione. Pertanto, questa Amministrazione regionale è, in ogni caso, sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, animali e/o cose derivanti dalla competizione autorizzata con il presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

d'ordine del Presidente
Il Vicepresidente
Dott. Cristian Casili


CRISTIAN CASILI
22.10.2026 09:26:56
GMT+02:00